




Volontariato oggi

6





LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO

Articolo per articolo le posizioni delle forze politiche

a cura di Luca Rinaldi

Premessa

Con queste poche pagine vorremmo cercare di evidenziare quelle che sono state le diverse posizioni espresse al Senato sulla legge-quadro sul volontariato.

Nel far questo utilizzeremo la discussione svolta in Assemblea nei giorni 28-29-30 maggio, prima dell'avvenuta votazione il 30 maggio scorso.

Il metodo che seguiremo sarà il seguente: sulla sinistra pubblicheremo alcuni degli articoli più importanti così come erano nella vecchia stesura del disegno di legge facendo seguire alcuni degli emendamenti presentati e che hanno suscitato la discussione in aula; sulla destra, invece, presenteremo le motivazioni degli emendamenti e/o le posizioni del relatore.

Crediamo importante, infatti, soffermarci sui diversi emendamenti perchè spesso si comprendono meglio le diverse posizioni, ed anche le diverse impostazioni ideologiche, semplicemente così come emergono dal dibattito in aula che talvolta si tramuta anche in scontro politico a causa di una parola «di troppo» o addirittura sull'aggiunta o meno di una congiunzione.

Infine, pubblichiamo di seguito le dichiarazioni di voto dei diversi gruppi politici intervenuti per offrire così una panoramica completa dei diversi schieramenti.

Art. 3

(Organizzazione di volontariato)

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento od occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Ecco alcuni degli emendamenti presentati su questo articolo:

Sopprimere i commi 4 e 5. (non approvato)


3.1 ACQUAVIVA, GUIZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «nei limiti necessari al loro regolare funzionamento» con altre: «nei limiti esclusivamente necessari al loro funzionamento amministrativo». (non approvato)

3.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

(ALCUNI PUNTI DELLA DISCUSSIONE ALL'ART. 3)

LEOPOLDO ELIA *relatore* (DC). Intendo presentare all'articolo 3, comma 4, un emendamento che così reciti: «Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo — esclusivamente (proposta del Governo, accettata) — nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. Ritengo, cioè, che non si debba limitare all'attività amministrativa, in quanto potrebbe esservi la necessità per una di queste organizzazioni di assumere un autista, per esempio, per una attività di trasporto. Riferirsi soltanto ad una attività amministrativa mi sembra limitativo e tale da restringere la possibilità della necessaria operatività per un rapporto di lavoro comune. (approvato)



Art. 5. (Risorse economiche)

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- corrispettivi derivanti da convenzioni.

2. Le organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità perseguite.

3. I beni di cui al comma 2 sono intesati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello Statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) contributi e finanziamenti dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, che possono essere esclusivamente erogati, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12-bis, per sostenere la realizzazione di specifici e documentati progetti conformi alle finalità delle singole Associazioni e a quelle della presente legge». (accolto con modifica)

5.2 ACQUAVIVA, GUIZZI, ACONE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «al sostegno di specifiche attività o progetti» con le altre: «esclusivamente a sostenere la realizzazione di specifici e documentati progetti conformi alle caratteristiche operative delle singole organizzazioni». (accolto con modifica)

5.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «corrispettivi» con l'altra: «rimborsi». (approvato)

5.7 TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, GALEOTTI, VETERE, FRANCHI, GIUSTINELLI, SPOSETTI, FERRAGUTI

Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali» (approvato)

5.1 (nuovo testo) ROSATI

(ALCUNI PUNTI DELLA DISCUSSIONE ALL'ART. 5)

MARCO BOATO (GFEE). Signor Presidente, l'articolo 5 riveste particolare rilevanza, poichè concerne le risorse economiche.

L'emendamento 5.4 da noi presentato riprende in qualche modo la esigenza già espressa nell'emendamento 5.2, a favore del quale pertanto voteremo.

La lettera c) del comma 1 recita: «contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti». Noi proponiamo di sostituire tale espressione, troppo generica, con la seguente: «esclusivamente a sostenere la realizzazione di specifici e documentati progetti conformi alle caratteristiche operative delle singole organizzazioni».

In sostanza, signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'emendamento 5.4 tende ad escludere che con tale legge — alla quale nella sostanza siamo favorevoli, pur se riteniamo giusto apportare alcune modifiche — si possano verificare casi di contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche che vadano al di là dello spirito e della lettera della legge stessa — nella sua impostazione generale. Ci sembra troppo generico il riferimento contenuto nell'attuale lettera c): «al sostegno di specifiche attività o progetti», se non si rende esplicito che tali progetti devono essere in qualche modo documentati e soprattutto conformi alle caratteristiche operative che le organizzazioni del volontariato hanno. (...)

GRAZIELLA TOSSI BRUTTI (PDS). L'emendamento 5.7, piccolo emendamento, ha un duplice significato. Il primo riguarda la non proprietà del termine «corrispettivi» in relazione a questo disegno di legge. Il corrispettivo infatti ha natura onerosa e si ricollega ad una prestazione. Ora, siccome siamo nel caso di volontariato e di attività per definizione gratuita, possiamo parlare di rimborso derivante da convenzioni e non di corrispettivi.

In secondo luogo, l'emendamento ha un significato uguale sotto il profilo politico perchè vogliamo che effettivamente ci siano dei rimborsi a seguito di convenzioni e non dei corrispettivi. Riteniamo quindi importante sotto questo duplice profilo l'emendamento da noi proposto, che può sembrare piccolo, ma non lo è poi tanto.

DOMENICO ROSATI (DC). Signor Presidente, l'emendamento 5.1 ha il solo scopo di completare l'elencazione delle voci delle risorse economiche contenuta all'articolo 5 del testo approvato dalla Commissione. Infatti, poichè molte organizzazioni di volontariato sostengono la propria attività con proventi derivanti ugualmente da attività proprie, in genere consistenti in piccole iniziative di carattere economico, produttivo e commerciale (raccolta di rottami, vendita di stracci, eccetera.), sembra opportuno includere nell'elencazione anche questa voce.

LEOPOLDO ELIA, *relatore* (DC). Signor Presidente, per quanto concerne gli emendamenti 5.2 e 5.4, propongo di accogliere una formula sintetica che penso soddisfi la richiesta contenuta in entrambi. Pertanto, al comma 1, la lettera c) reciterebbe: «contributi e finanziamenti dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti». In tal modo si possono ricomprendere entrambe le manifestazioni.

Per quanto concerne l'emendamento 5.7, sono senz'altro disposto ad accogliere la sostituzione della parola «corrispettivi» con l'altra «rimborsi».

Sopprimere i commi 2, 3 e 4. (non approvato)

5.3 ACQUAVIVA, GUIZZI, ACONE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «al conseguimento delle finalità perseguite» con le altre: «esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 3» (approvato)

5.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «in caso di mancato adempimento a quanto disposto dal presente comma, provvedono le Regioni o le Province autonome». (non approvato)

5.6 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Non sono favorevole infine all'emendamento 5.3, presentato dal senatore Acquaviva ed altri senatori, perchè la materia ha un precedente nella legge n. 52 del 1985 sulle trascrizioni. Essa prevede anche per entità associative non dotate di personalità giuridica la possibilità di lasciti e di trasferimento di beni. Si tratta della legge 27 febbraio 1985, n. 52, che modifica l'articolo 2659, n. 1, del codice civile.

Art. 6.

(Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle provincie autonome)

1. Le Regioni e le provincie autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le Regioni e le provincie autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le provincie autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le Regioni e le provincie autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 11.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni percepite, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Accolgo senz'altro l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Rosati, perchè sul piano procedurale la nozione è chiarita dall'emendamento all'articolo 8, comma 1.

Sono d'accordo anche con l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, perchè le parole «al conseguimento delle finalità perseguite» possono essere sostituite con le altre: «esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto». Ritengo inutile, invece, aggiungere le parole: «di cui all'articolo 3, comma 3».

Non posso aderire all'emendamento 5.6, presentato sempre dal senatore Boato e da altri senatori, perchè ritengo che debba prevalere il diritto comune. Lo statuto dovrebbe indicare gli organi che prendono l'iniziativa per la destinazione dei beni, ma in mancanza si seguono le regole del codice civile. Non configurerei una disciplina speciale per queste associazioni di volontariato. Naturalmente gli statuti prevederanno in generale che beneficino entità e associazioni di tipo similari, ma, in mancanza di una disposizione specifica, credo che si debba seguire il diritto comune.

Non sono favorevole infine all'emendamento 5.3, presentato dal senatore Acquaviva ed altri senatori, perchè la materia ha un precedente nella legge n. 52 del 1985 sulle trascrizioni. Essa prevede anche per entità associative non dotate di personalità giuridica la possibilità di lasciti e di trasferimento di beni. Si tratta della legge 27 febbraio 1985, n. 52, che modifica l'articolo 2659, n. 1, del codice civile.

(ALCUNI PUNTI DELLA DISCUSSIONE ALL'ART. 6)

MARCO BOATO (GFFEE). (...) Non vorremmo, in sostanza, che questa legge si tramutasse puramente e semplicemente in uno strumento mediante il quale si accede ai finanziamenti pubblici. Probabilmente ciò accadrà, e non ce ne scandalizziamo; tuttavia, non vorremmo che la presente legge anziché uno strumento di sostegno al volontariato rappresentasse la fine dello stesso.

(...) Con l'emendamento 6.4 proponiamo di aggiungere al comma 3, che recita: «Hanno diritto di essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbia dei requisiti di cui all'articolo 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello Statuto o degli accordi degli aderenti», le parole: «e che comprovino l'attività svolta almeno nei due anni precedenti alla richiesta di iscrizione».

Anche in questo caso la nostra è una preoccupazione di trasparenza, di moralità, affinché non vi sia una corsa alla registrazione di organizzazioni che non sono le benemerite organizzazioni del volontariato, che hanno una loro storia ed una loro attività precedenti, bensì organizzazioni improvvisate e soprattutto attirare dalla possibilità di accedere al finanziamento. (...)

GRAZIELLA TOSSI BRUTTI (PDS). Signor Presidente, l'emendamento 6.5 mira a fare chiarezza. Poiché abbiamo detto che le risorse economiche sono quelle previste dall'articolo 5, dove si parla di contributi dello Stato, degli enti o di istituzioni pubbliche, ritengo che la medesima dizione vada adoperata anche in questo caso, altrimenti l'espressione potrebbe essere riferita ai contributi ed a qualcosa d'altro, mai menzionato altrove.

Ecco alcuni degli emendamenti presentati:

A) comma 2, sostituire le parole: «ai finanziamenti pubblici» con le altre: «a eventuali finanziamenti pubblici dei progetti». (non approvato)

6.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 2 sostituire le parole: «ai finanziamenti pubblici» con le altre: «ai contributi pubblici». (approvato)

6.5 TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, GALEOTTI, VETERE, FRANCHI, GIUSTINELLI, SPOSETTI, FERRAGUTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Hanno diritto alla iscrizione nei registri le organizzazioni con i requisiti di cui all'articolo 3 che dimostrino di aver svolto attività di volontariato in modo continuativo da almeno un anno. Alla richiesta di iscrizione devono essere allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi sociali, una relazione sulla struttura della organizzazione, sul numero degli aderenti e sulle iniziative svolte, nonché copia del bilancio dell'ultimo anno». (non approvato)

6.6 TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, GALEOTTI, VETERE, FRANCHI, GIUSTINELLI, SPOSETTI, FERRAGUTI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e che comprovino l'attività svolta almeno nei due anni precedenti alla richiesta di iscrizione». (non approvato)

6.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

LEOPOLDO ELIA, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Boato, che tende a sostituire le parole: «ai finanziamenti pubblici» con le altre: «a eventuali finanziamenti pubblici dei progetti», mi pare sia eccessivamente limitativo, perchè potrebbero esserci dei finanziamenti disposti con legge regionale per aiutare a costituire la sede dell'Associazione. Quindi, introdurre l'aggettivo «eventuali», nel senso che tale formula è limitativa per il riferimento ai progetti.

Ci possono essere, ad esempio, degli aiuti agli anziani o per trasferire da una parte all'altra i volontari che vanno ad assisterli. Mi pare una formulazione limitativa e quindi esprimo parere contrario.

Per quanto concerne l'emendamento 6.5, non ho difficoltà ad accogliere la proposta di sostituire le parole: «ai finanziamenti pubblici» con le altre: «ai contributi pubblici».

Sono contrario agli emendamenti 6.6 e 6.4 per l'impostazione che è stata data all'impianto legislativo. La Commissione, o almeno la maggioranza, ha voluto evitare arbitri in sede di iscrizione all'albo e quindi ha collegato alla presentazione di quei documenti una sorta di automatismo nelle iscrizioni per evitare ogni abuso e ogni discriminazione. Sono stati spostati alla fase successiva i requisiti di continuità e di serietà necessari per potere avere le agevolazioni fiscali, condizionate ad una attività di due anni, e la possibilità di stipulare convenzioni con comuni e con gli enti locali, condizionata alla durata di un'attività continuativa per sei mesi. Quindi abbiamo consapevolmente ritenuto di dover trasferire in un'epoca successiva questi criteri più restrittivi, mentre abbiamo voluto evitare qualsiasi contezioso attribuendo un carattere molto più snello alla possibilità di iscrizione negli albi regionali. È questa la ragione per cui abbiamo adottato criteri differenti da quelli proposti nei due emendamenti.

ROSA JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali (DC). Signor Presidente, il Governo è d'accordo con il relatore. Vorrei soltanto sottolineare l'ultima considerazione.

Credo che ci sia davvero l'interesse di tutti all'immediatezza dell'iscrizione dei gruppi e delle associazioni di volontariato agli albi, tanto più che — come ha detto il relatore — all'iscrizione non conseguono immediatamente dei benefici. Tutte le garanzie circa l'effettività dell'azione prestata sono richieste dopo e precedono la concessione di qualsiasi beneficio diretto o indiretto. Quindi fare chiarezza, individuare le associazioni e farle iscrivero credo che sia non soltanto un diritto dei gruppi che operano, ma anche un interesse pubblico. Per questo e per il resto confermo il parere espresso dal relatore.

L'emendamento 6.6 si muove nella direzione da quello testè illustrato dal senatore Boato. Su questo punto si è svolta una lunga discussione sia in sede di Comitato ristretto sia in sede di Commissione. Da un lato, vi è la necessità che le associazioni abbiano la possibilità di iscriversi senza passare per le «forche caudine politiche» e che quindi, avendo determinati requisiti, esse devono avere diritto ad essere iscritte senza che vi sia una valutazione discrezionale che possa discernere tra l'una e l'altra, ammetterle o meno. D'altronde, non si può rendere il complesso dei requisiti richiesti così difficile da disincentivare o inibire la possibilità di iscrizione delle associazioni appena costituite e conseguentemente, in un certo senso, la possibilità di avere convenzioni e in pratica di sopravvivere. Questo nucleo di requisiti deve essere certo per entrambi i soggetti, vale a dire l'associazione e il soggetto pubblico che iscrive, ma al tempo stesso non deve essere troppo escludente le associazioni. Tuttavia un nucleo ci deve essere, perchè un minimo di verifica deve essere possibile.

Ora, stabilire la possibilità di iscrizione senza neppure che sia trascorso un anno di attività, senza cioè che si sia minimamente strutturata l'associazione, può davvero lasciare intravedere l'ipotesi di associazioni che si costituiscono proprio per iscriversi e si rende tutto meno trasparente. Ecco che allora abbiamo inserito in questo emendamento, venendo incontro all'esigenza che non vi sia una richiesta di requisiti troppo vessatoria, ma garantendo l'esistenza di requisiti chiari, la previsione di un ulteriore requisito rispetto a quello già stabilito nel disegno di legge, per cui si deve dimostrare di aver svolto attività di volontariato in modo continuativo da almeno un anno. (...)

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

Art. 7. (Convenzioni)

1. Lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che, dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «nel settore di intervento riguardante la convenzione stessa». (non approvato)

7.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le convenzioni possono prevedere il rimborso delle spese vive sostenute per l'opera presentata purché preventivamente autorizzate e successivamente documentate». (non approvato)

7.2 TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, GALEOTTI, VETERE, FRANCHI, GIUSTINELLI, SPOSETTI, FERRAGUTI

sa, non usciranno da certi limiti, insomma sarà possibile prevedere le spese, le quali poi, d'altra parte, saranno opportunamente documentate al momento in cui verrà percepito il rimborso.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LEOPOLDO ELIA, relatore (DC). Signor Presidente, in sede di Commissione abbiamo voluto salvaguardare per le convenzioni un margine di elasticità. Ci pare quindi che l'emendamento 7.1 illustrato dal senatore Strik Lievers, irrigidisca eccessivamente il rapporto tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche in fatto di convenzioni. Infatti non si vede come mai un'organizzazione di volontariato che abbia alle spalle un'esperienza particolarmente significativa, per esempio in materia di tossicodipendenza, non possa intervenire in una convenzione che riguarda l'AIDS o altri settori e campi che abbiano un'affinità pure non immediata, non diretta, con il proprio spazio di intervento. Crediamo che sia opportuno preservare una certa elasticità e che non sia il caso di inquadrare un'organizzazione di volontariato in termini così drastici.

Lo stesso ragionamento sul piano di principio vale per l'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori. A noi sembra che nella convenzione, che seppure non contiene un sinallagma prevede certamente una corrispondenza tra la prestazione richiesta all'organizzazione di volontariato e i rimborsi spese, non si debba arrivare ad un piè di lista rigoroso delle spese vive, che distingua posta da posta. Infatti, vi possono essere situazioni nelle quali si richieda una complessità di corrispettivi. In tal caso sarà poi l'organizzazione di volontariato a giudicare se nel rimborso spese globale sarà meglio destinare una quantità maggiore di fondi al trasporto per i partecipanti all'iniziativa piuttosto che per comprare del vestiario, delle tute e così via. (...)

Art. 8

(Per quanto riguarda l'art. 8 esso è stato sostituito completamente da questo presentato dal Governo)

«Art. 8. - (Agevolazioni fiscali). — 1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dalla imposta di bollo e dall'imposta di registro.

(ALCUNI PUNTI DELLA DISCUSSIONE ALL'ART. 7)

LORENZO STRIK LIEVERS (GFEE). Signor Presidente intendo illustrare l'emendamento 7.1 con il quale proponiamo per quanto riguarda l'articolo 7, laddove si dice che le organizzazioni di volontariato possono stipulare convenzioni ove dimostrino attitudine e capacità operativa, di precisare che devono dimostrare tale attitudine e capacità operativa «nel settore di intervento riguardante la convenzione stessa». A noi sembra opportuna questa delimitazione in base ad un criterio generale che è quello che ha ispirato i più significativi tra i nostri emendamenti. Noi temiamo che, attraverso le maglie di una legge le cui intenzioni sono sicuramente ottime, possano però svilupparsi fenomeni di abuso la cui possibilità è presente alla consapevolezza di tutti.

Pertanto crediamo che, senza volere in nulla intervenire con eccesso di regolamentazione (e mi riferisco anche alle considerazioni molto pertinenti del presidente Elia a questo proposito), sia opportuno delimitare con precisione le condizioni nelle quali le organizzazioni di volontariato possono accedere ai finanziamenti pubblici.

Ebbene, negli altri articoli si prevede che contributi e convenzioni possono far capo a specifici progetti, non genericamente alle organizzazioni. Occorre prevedere allora che le capacità dimostrate siano inerenti alla materia specifica che riguarda la convenzione (...).

GRAZIELLA TOSSI BRUTTI (PDS). L'emendamento 7.2 intende stabilire che nella convenzione sia previsto il rimborso delle spese, purché preventivamente autorizzate e successivamente documentate. Si tratta di un punto, per la verità, che era stato introdotto anche nei disegni di legge precedenti, al fine di sancire una garanzia (il consenso preventivo) a vantaggio dell'istituzione pubblica. In tal modo le spese alla fine non potranno rappresentare una sorpresa,

(ALCUNI PUNTI DELLA DISCUSSIONE ALL'ART. 8)

ROSA JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali (DC). Signor Presidente, con l'emendamento 8.8 in pratica viene individuato un sistema di copertura delle agevolazioni fiscali che sono concesse alle aziende e ai gruppi di volontariato. Il senso dell'emendamento è soprattutto quello di estendere ai gruppi di volontariato operanti sul territorio nazionale le esenzioni dall'IVA, dalle imposte di bollo e le esenzioni fiscali di cui godono già i gruppi di volontariato che operano in campo internazionale,

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tale fine dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento del reddito dichiarato e fino ad un massimo di lire 100 milioni». (approvato)

8.8

IL GOVERNO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG e ILOR qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali». (approvato)

8.1 (nuovo testo)

ROSATI

LEOPOLDO ELIA, relatore. Mi pare che questa normativa sia di notevole rilievo, perché fa sì che quella definizione che ha dato luogo a qualche controversia sulle attività commerciali e produttive marginali non si presti in sede fiscale a delle dilatazioni improprie. Infatti, sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità dell'attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari sociali. Con tale emendamento abbiamo quindi tutte le garanzie che non ci siano abusi.

ART. 11

Nuovo articolo 11 proposto dal relatore

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha i seguenti compiti:

a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;

nonché altri gruppi di volontariato operanti nei settori dello spettacolo, del tempo libero e dello sport.

Pertanto, l'emendamento del Governo ha il senso di voler superare una situazione di evidente discriminazione e disuguaglianza per i gruppi di volontariato che operano nel settore socio-sanitario. Quindi è una norma che intende equiparare il volontariato operante nel settore socio-sanitario con i gruppi operanti nei settori dello sport e dello spettacolo e con quelli operanti in campo internazionale.

LEOPOLDO ELIA, relatore (DC). Sono senz'altro d'accordo, oltre che lieto, sul fatto che sia stata trovata questa formulazione, sulla quale è stato espresso il consenso anche da parte del Ministero delle finanze, che ben si inserisce in relazione al futuro decreto delegato che dovrebbe essere emanato alla fine di quest'anno.

Ho presentato un subemendamento all'emendamento 8.8 del Governo, con il quale propongo che al comma 3, nel capoverso 1-bis, siano sostituite le parole: «potrà essere prevista» con le altre: «dovrà essere prevista, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1». Ritengo di dover mantenere la sostanza del subemendamento, innanzitutto perché ha senso porsi un problema di copertura in quanto poi questa agevolazione ci sia effettivamente, altrimenti, se si trattasse di una mera eventualità, questo impegno sulla copertura non avrebbe senso. Penso però che sul piano della sintassi e della logica di questo emendamento, invece che: «dovrà essere previsto in deroga alla lettera a)», si debba dire: «a tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista». Chiedo tale inversione all'interno del subemendamento, come proposta di redazione definitiva dell'emendamento 8.8/1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Rosati, dichiaro decaduto l'emendamento 8.1.

LEOPOLDO ELIA, relatore. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pertanto la invito ad illustrarlo.

(ALCUNI PUNTI DELLA DISCUSSIONE ALL'ART. 11)

LEOPOLDO ELIA, relatore (DC). L'emendamento 11.5 riformula il testo precedentemente votato dalla Commissione, con una importante precisazione alla lettera d) del comma 1: che questi progetti sperimentali, elaborati anche in collaborazione con gli enti locali, devono partire per iniziativa delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e non devono essere delle indicazioni che cadono dall'alto.

Si è voluto affermare che è necessaria l'iniziativa di queste organizzazioni in casi di emergenza, quando non è possibile stipulare prima delle convenzioni (come nel famoso caso dell'arrivo degli albanesi), oppure per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate quando si tratti di promuovere l'approfondimento ai metodi che non siano stati finora sperimentali. È un favor dell'innovazione che si è voluto riaffermare.

Di particolare rilievo è anche la lettera g), laddove si

c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostiene anche con la collaborazione delle Regioni iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblica un Bollettino periodico di informazione e promuove altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;


i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale parteciperanno tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, il fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del precedente comma». (approvato)

11.5

IL RELATORE

dell'osservatorio come sede di coordinamento centrale, muta sostanzialmente nel momento in cui si conferisce ad esso, alla lettera d), il compito di approvare progetti sperimentali; peraltro, questo compito non rimane fine a se stesso, in quanto con il comma 2 nel testo del relatore si istituisce — novità totale rispetto a quanto avevamo sempre discusso — un fondo del volontariato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d). Ora, farei offesa all'intelligenza dei colleghi se sottolineassi, che ciò muta il carattere dell'osservatorio; a parte il fatto, davvero non secondario (mi si potrà dire che si provvederà in una seconda fase, ma l'interrogativo rimane ed è pesante), che non si specificano le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 2. Quindi, ancora di più non è chiaro in che modo si configuri l'osservatorio, che da sede di raccordo e di coordinamento, quale era stato concepito in commissione, viene adesso ad assumere un mix di funzioni di coordinamento e di erogazione, o almeno diventa elemento costitutivo nelle procedure di erogazione. Secondo me, la soluzione non è chiara. (...)



specifico: «sostiene anche con la collaborazione delle Regioni iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi»: ciò allo scopo di migliorare la professionalità in certi settori particolarmente delicati, *in fieri*, in cui non si può prevedere ancora quale sarà la definizione professionale più precisa, specie per quanto concerne le prestazioni di servizi previsti dalle convenzioni.

LORENZO STRIK LIEVERS (GFEE). (...) Noi vediamo dei pericoli in questo disegno di legge pur attraverso interventi sicuramente positivi. Uno dei pericoli è quello di veder sorgere, nelle attività di volontariato, delle strutture di potere, dei «carrozzoni», cioè quel tipo di realtà di cui tanti esempi abbiamo nella nostra pubblica amministrazione. A noi sembra allora che, mentre è giusto ed opportuno che esista in sede centrale un servizio per il volontariato, quale sarebbe l'osservatorio per il volontariato previsto nel testo proposto dalla Commissione, se ad esso si aggiunge invece la commissione, che diventerebbe ovviamente un grande centro di potere, si cambierebbe la natura di questo apparato centrale, creando appunto, nella sostanza, un nuovo centro di potere, un nuovo «carrozzone». (...)

GIGLIA TEDESCO-TATÒ (PDS). (...) Vorrei manifestare le mie — credo di poter dire «le nostre» — perplessità nella nuova formulazione nella nuova formulazione dell'articolo 11 proposta dal relatore. (...)

(...) In primo luogo, il carattere dell'osservatorio. Rispetto al testo licenziato dalla 1ª Commissione, il carattere

ROSA JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali (DC). (...) Desidero innanzitutto rispondere al senatore Strik Lievers, che ha espresso alcune perplessità riguardo all'osservatorio. Tale osservatorio è sostanzialmente composto da una commissione e a tale riguardo il senatore Strik Lievers nutre la preoccupazione che questa possa diventare una struttura di potere. Desidero far rilevare che le strutture di potere hanno altra natura, altra composizione ed altro finanziamento; in questo caso ci si trova di fronte ad una commissione che vede al suo interno dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, due esperti e tre rappresentanti delle confederazioni sindacali, la cui presenza è a mio avviso molto positiva.

La necessità di un osservatorio per il volontariato come momento di raccordo e in certo qual senso anche di auto-coordinamento — come diceva la senatrice Tedesco Tatò — ma anche come momento di confronto fra il mondo del volontariato e le istituzioni appartiene alla storia di tutti i disegni di legge-quadro sul volontariato ed è stato ritenuto tanto importante che questa struttura, che le proposte di legge presentate anche in Senato indicavano come non finanziata, è stata finanziata alla Camera in seguito all'approvazione di un emendamento alla legge finanziaria proposta addirittura dall'onorevole Guerzoni, quindi con un emendamento dell'opposizione. Comunque, se l'osservatorio ha da esserci non può che essere un osservatorio — così come previsto dall'emendamento del relatore — all'interno del quale hanno larghissima maggioranza le organizzazioni del volontariato, proprio perchè questo permette innanzitutto un auto-coordinamento e non un etero-coordinamento e poi perchè permette il raffronto fra mondo del volontariato ed istituzioni.

Vorrei poi svolgere qualche altra considerazione relativamente a quanto ha affermato la senatrice Tedesco Tatò, che ha detto giustamente che con l'inserimento del fondo il carattere dell'osservatorio muta. Anche a questo riguardo vorrei riprendere quanto detto dal relatore sottolineando che l'osservatorio muta non perchè si snatura, ma perchè si arricchisce; si arricchisce certamente della possibilità di finanziare dei progetti. Vorrei a questo punto sottolineare tre caratteristiche di questi progetti. Innanzitutto, essi devono essere redatti dalle organizzazioni di volontariato, per cui è al mondo del volontariato che viene a far capo l'iniziativa. Inoltre, la loro redazione deve essere svolta in collaborazione con gli enti locali, per cui questo momento di forte centralizzazione sostanzialmente si stempera; infine, si tratta di progetti che devono avere quelle caratteristiche di eccezionalità e di sperimentality del nuovo che ha sottolineato il relatore; tali progetti, poi, vengono approvati o respinti dall'osservatorio che — come ho detto prima — è composto di nuovo, per i due terzi, da rappresentanti del mondo del volontariato. Quindi, non si tratta di una struttura centralistica in senso classico, nè di una struttura burocratica, bensì di una forma nuova di intervento.

Art. 13.

(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il funzionamento dell'osservatorio nazionale per il volontariato e l'organizzazione della conferenza nazionale delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo sociale, di cui all'articolo 11, è autorizzata una spesa di tre miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.


3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 sono valutate in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte con l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, in materia di finanza locale. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1992, il Ministro delle finanze accerta, sulla base delle agevolazioni fiscali concesse nell'anno precedente, le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge e, con proprio decreto, provvede ad assicurarne la copertura finanziaria per un importo in ogni caso tale da garantire un gettito aggiuntivo annuo non inferiore alle minori entrate stesse. Tale gettito potrà essere ottenuto mediante un aumento dei proventi erariali afferenti ai superalcolici e ai tabacchi.

(ALCUNI PUNTI DELLA DISCUSSIONE ALL'ART. 13)

ROSA JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali (DC). Signor Presidente, debbo dire che sostanzialmente il Governo ha a sua disposizione 3 miliardi, i quali nella stesura iniziale del disegno di legge finanziavano l'Osservatorio.

In seguito è stato necessario reperire mezzi per finanziare i commi 1 e 2 dell'articolo 1, cioè l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, nonché l'esenzione dell'IVA a favore dei gruppi di volontariato.

Poichè non è stato possibile reperire altri sistemi di copertura, l'emendamento 13.4 storna uno dei tre miliardi a copertura del mancato gettito che subirà l'Erario per l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e sul valore aggiunto che il disegno di legge al nostro esame riconosce alle organizzazioni di volontariato.




Questo è l'emendamento 13.4.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato"». (approvato)

13.4

IL GOVERNO



Art. 13-bis.

(Fondi speciali presso le Regioni)

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del medesimo articolo, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma precedente una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai precedenti commi, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge». (approvato)

13.0.2

IL RELATORE


Il Governo è in condizioni di poter dare parere favorevole, perchè, come ha detto il relatore, si tratta di centri di servizio che non comporteranno oneri a carico del bilancio dello Stato e che agiranno all'interno delle somme già destinate dalle Casse di risparmio per attività di beneficenza. Con l'occasione il Governo, o almeno il Ministro per gli affari sociali, non vuole lasciare cadere la giusta osservazione fatta dalla senatrice Tossi Brutti circa l'eseguità dei meccanismi di copertura finanziaria di questa legge e si augura che l'approvazione della stessa da parte del Senato e — speriamo al più presto — anche da parte della Camera dei deputati possa essere fattore incentivante perchè nella prossima finanziaria la copertura sia più sostanziosa e quindi tale da permettere interventi più incisivi.

(ALCUNI PUNTI DELLA DISCUSSIONE ALL'ART. 13-bis)

LEOPOLDO ELIA, relatore (DC). Questa indubbiamente rappresenta una novità rispetto al testo precedente e anche rispetto al testo elaborato in Commissione. Si è ritenuto di venire incontro soprattutto all'esigenza (rispettando rigorosamente l'autonomia regionale, dal momento che la regione provvede agli albi e fa normative appunto per le convenzioni, per la disciplina dell'attività di volontariato quando essa viene a contatto con le istituzioni, nell'ambito di questa legge quadro) di salvaguardare i poteri della regione costituendo presso di essa dei fondi speciali, non gravando sul bilancio dello Stato. (...)

(...) Penso che l'intervento sia positivo: senza allargare la sfera di quello che queste casse di risparmio devono dare per beneficenza e in base a statuti (mi riferisco all'ente che più comunemente rientra in questa definizione), ritengo utile isolare all'interno di questa somma un modico contributo per costituire questi centri di ricerca.

ROSA JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali, (DC). Signor Presidente, il Governo è favorevole a questo emendamento del relatore, perchè anche il Governo ritiene che questi centri di servizio costituiscano un'innovazione utile e positiva.



LE DICHIARAZIONI DI VOTO DEI DIVERSI GRUPPI PARLAMENTARI

SERGIO SANESI (MSI). Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, debbo ringraziare i colleghi del mio Gruppo per avermi concesso la possibilità di svolgere la dichiarazione di voto su questo disegno di legge. Dico questo perchè — e c'è un po' di campanilismo regionale in questo — non si può dimenticare che fu la Toscana che dette massicciamente la via al volontariato. Firenze e Lucca in particolare, fin dal Medioevo, furono centri — oggi diremmo promozionali — del volontariato, che è apertura dell'uomo civile ai problemi della realtà sociale attraverso il superamento della barriera dell'isolamento e dell'indifferenza.

Fino ad ora i moduli organizzativi sono stati i più disparati, dalla struttura associativa di tipo privatistico, di fatto legalmente riconosciuta, all'organizzazione autonoma dell'attività di volontariato senza far ricorso a supporti estranei, naturalmente con spazi e possibilità intermedie.

La nostra proposta di legge si sostanzia — dovrei dire si sostanzia perchè è sostituita da quella del Governo — nello stabilire che il volontariato è espressione di solidarietà, partecipazione dei cittadini alla vita sociale, è attività svolta gratuitamente. Noi preferivamo, onorevole Ministro, la nostra proposta a quella del Governo. Tuttavia, se quella che lei sottopone all'esame dell'Aula è una legge che potrà rendere più agevole il difficile ed importantissimo compito del volontariato, aiutandolo ad affrontare le nuove e purtroppo allarmanti frontiere delle nuove povertà, sia essa la benvenuta. Noi andiamo fieri di essere riusciti quanto meno a contribuire al superamento della barriera dell'isolamento e dell'indifferenza nei confronti di tanta parte della società.

Con questo le diciamo, onorevole Ministro, che voteremo favorevolmente al suo disegno di legge, e le facciamo tanti auguri affinché correttamente possa dare il proprio impegno per il conseguimento dei fini che ci siamo proposti.

GIGLIA TEDESCO TATÒ (PDS). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, vorrei dire poche parole per motivare il nostro convinto voto favorevole. Giunge oggi alla nostra approvazione una legge lungamente attesa e sollecitata. Il nostro voto favorevole vuole essere anche un auspicio a che si addivenga rapidamente all'approvazione definitiva di questo provvedimento; un provvedimento che riteniamo positivo per una molteplicità di ragioni che mi limiterò ad accennare.

Il provvedimento è positivo in primo luogo perchè il testo ha in sé una robusta impronta determinata dalle proposte delle associazioni di volontariato che da tempo reclamano questo provvedimento e che, soprattutto, hanno dimostrato sul campo di meritarlo attraverso la propria attività; in secondo luogo, perchè questo testo riconosce ampiamente e garantisce l'autonomia di cui giustamente le associazioni di volontariato sono gelose; in terzo luogo perchè — come ricordava poc'anzi il Presidente Elia — complessivamente il provvedimento è contraddistinto da un impianto regionalistico, il che è conforme non solo alle norme generali del nostro ordinamento, ma anche alla materia qui trattata, pur con i limiti e le contraddizioni, di cui abbiamo testè discusso, relative alle modifiche introdotte nell'ultima fase della discussione (mi riferisco in particolare a quanto prima dicevo circa il fondo nazionale).

Questa nostra riserva, dettata sia da ragioni attinenti all'ordinamento, sia dalla ragione specifica che il sovrapporsi di criteri diversi, l'esitazione di scelta possono poi danneggiare l'applicazione della legge, non ci è di ostacolo nel condividere convinti l'impianto complessivo del provvedimento.

Anche perchè — ed è questa l'ultima considerazione che vorrei svolgere — al di là del suo valore specifico e importante come riconoscimento delle associazioni di volontariato, la legge ha un pregio e un valore più generale. Il pregio sta nel fatto che si tratta di una normativa che non viene calata dall'alto, per così dire, ma viene innestata in una robusta realtà che da tempo opera nel paese. E ritengo che ciò rappresenti una garanzia non solo per il testo in sé, ma anche affinché il provvedimento, che speriamo sia rapidamente approvato, non rimanga una mera enunciazione e sia attuato concretamente.

Il valore più generale sta nel suo carattere innovativo.

Oggi si discute molto del rapporto pubblico-privato e dei modelli dello Stato sociale. Ebbene, questa legge consente concretamente di antivedere i nuovi canali di rapporto tra pubblico e privato, ma anche il modo di essere degli interessi pubblicamente tutelati. Infatti da questa legge si evince che sottolineare forme nuove e diverse di attività sociale non equivale a dire che la dimensione pubblica si ritrae dal riconoscimento dei diritti; piuttosto significa vedere nelle associazioni di volontariato uno strumento ulteriore per far conoscere e far valere i diritti; dunque una tutela aggiuntiva proprio per la parte più emarginata e sacrificata della nostra popolazione. Nello stesso tempo — mi riferisco in particolare alle norme di grande rilievo relative alle convenzioni — attraverso queste norme si configura un interesse pubblico, una mano pubblica, per così dire, che, non indifferente ai diritti, è capace di promuovere e sostenere nuove forme di gestione.

Vi è insomma l'incontro tra una concreta esperienza sociale e la ricerca di nuovi indirizzi innovativi, un incontro che fa di questa legge, al di là della portata già di per sé rilevante, un importante passo, nel concreto e sul campo, nella strada della possibile riforma dello Stato sociale. Anche per questa ragione noi siamo favorevoli e sosteniamo la legge. (Applausi dall'estrema sinistra).

GENNARO ACQUAVIVA (PSI). Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, voteremo a favore della legge, che consideriamo un buono strumento di lavoro per questo mondo del volontariato, così diffuso, così vasto e importante, nella nostra società complicata e difficile nella quale alla vigilia del 2000 siamo obbligati a vivere e alla quale dobbiamo portare il contributo positivo per il suo miglioramento.

Come i colleghi ricorderanno, le posizioni di partenza, rappresentate dai disegni di legge qui in Aula, in qualche maniera erano e rimangono distanti. Si deve alla mediazione molto seria portata avanti dal Ministro e in particolare dal senatore Elia, se giungiamo ad un testo che in qualche maniera ci trova consenzienti e che noi voteremo, convinti che esso rappresenti un buon risultato, allo stato in cui possiamo legiferare, a quello delle nostre conoscenze e degli equilibri tra le diverse valutazioni su un argomento di non facile soluzione. Se il Ministro, il relatore ed i colleghi lo consentono, vorrei brevemente riepilogare le nostre posizioni, anche a futura memoria visto che continueremo a parlare dell'argomento come legislatori ma anche come uomini che vivono con passione questo impegno nella società e constatano che non altrettanta passione ed amore milioni di altre persone agiscono in questo settore per il bene collettivo.

Abbiamo in fondo reagito e manteniamo una riserva su un atteggiamento che non è stato espresso in quest'Aula ma che si nasconde dietro la mentalità di posizioni che si sono fatte forti dei bisogni del volontariato, dei bisogni del volontariato, dei bisogni di sostentamento e di regolamentazione. Una mentalità che ci è sembrata riduttiva dello stesso fenomeno; una mentalità in qualche maniera agitaria, legata ad una visione ottocentesca dei problemi di cui parliamo. Il volontariato ha sicuramente oggi dimensioni e qualità diverse da questa visione, mi si consenta, un po' pietistica del fenomeno. Secondo una recente ricerca, sembra che la maggior parte degli uomini che decidono di prestare lavoro di volontariato appartenga al ceto impiegatizio; che fra le donne la maggioranza abbia il titolo di studio delle medie superiori. Si tratta dunque di un fenomeno, quello del Volontariato, che ha le qualità per svolgere compiti sociali alti e difficili, che il migliore Stato non riuscirebbe a compiere perché, come sappiamo benissimo, essi necessitano di una aggiunta di valori che nessuna istituzione pubblica può garantire.

Ma dobbiamo essere consapevoli che si tratta di una aggiunta di valori, perché i buoni sentimenti umani non servono e da soli non sono sufficienti: è necessaria, infatti, una competenza specifica, sono necessarie nozioni che non tutti possono avere nel proprio bagaglio personale di sentimenti. Non c'è indagine sul fenomeno del volontariato che non ne sottolinei le difficoltà in cui si trova quando dall'assistenza generica ad un malato si passa, per esempio, all'assistenza ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, agli handicappati psichici e fisici. È proprio in questi settori, dove maggiormente occorrerebbero i sentimenti di generosità, di altruismo, di amore che il volontariato spesso è costretto a ritirarsi, a dichiarare la propria inadeguatezza. Siamo di fronte ad una società adulta e matura, che sprime esigenze alte, qualificate, sia nelle necessità materiali sia nella sfera dei beni immateriali soggettivi ed oggettivi, ed è il volontariato che deve essere capace di prestazioni ad alto livello, personalizzate, a volte anche sofisticate. Ma deve avere la consapevolezza della complessità del nostro ordinamento statutale e la coscienza forte della nostra vita civile; deve godere di una autonomia piena che gli consenta di dispiegare le proprie funzioni verso l'intero corpo sociale in assoluta indipendenza e di collegarsi con i piani alti della vita civile e politica, laddove scompaiono gli interessi e si affacciano gli ideali. L'esigenza prima del volontariato non è la proliferazione, di per sé abbondante, ma la crescita qualitativa, il miglioramento della sua funzione. In questo penso lo debbano aiutare lo Stato, la legge in un reciproco scambio di servizi e di utilità. Crescere qualitativamente è, del resto, l'unico vero antidoto contro i rischi di strumentalizzazione, di clientelismo — per usare una parola cruda — che nel volontariato possono essere grandi.

Il volontariato deve essere portatore di valori specifici: lo slancio altruistico e disinteressato, la voglia di stare insieme e di costruire, il desiderio di organizzarsi e crescere democraticamente attraverso statuti e regole. È compito nostro e dello Stato esaltare questi valori e non metterli a rischio. Noi abbiamo sempre ritenuto che una legge che si proponga come punto di riferimento rispetto ad un fenomeno così vitale come il volontariato debba porsi obiettivi evolutivi, di crescita, non di semplice razionalizzazione dell'esistente, con il rischio concreto di radicalizzare il volontariato nei suoi limiti, nelle sue ristrettezze, invece di promuoverlo e di elevarlo.

Un'ultima considerazione desidero svolgere a proposito di quanto ho letto in questi giorni in un volume — che credo avranno letto coloro che si sono interessati ed amorosamente occupati di questo argomento — redatto a cura della fondazione Olivetti su quello che viene definito «terzo settore». Sono davvero poche le affermazioni contenute in questa approfondita ricerca che potrebbero contraddire le tesi che mi sono permesso di ricordare. Basterebbe citare l'ampia ricerca contenuta in questo volume per la definizione del settore che viene definito come settore del *non profit*, e la sua evidente configurazione come un fatto autonomo e vitale della società, in deroga alle ragioni del mercato e ai necessari vincoli di obbligatorietà dell'azione dello Stato, per rendersi conto dell'importanza della crescita e della diffusione dello spirito di volontariato nell'evoluzione della nostra vita civile. Ma basterebbe anche riflettere che sono proprio il volontariato e l'associazionismo a riproporre in una luce di sentimenti cristiani il rapporto tra *ego* e gli altri in una società che è tuttora purtroppo in larga misura l'hobbesiana «società dei lupi» — come viene detto nella ricerca — per rendersi conto — ripeto — di quanto sia meschino ed in fondo sbagliato guardare al volontariato come ad un fenomeno riduttivo o semplicemente come ad un fenomeno di attività limitate, invece di proporsi — come credo un po' tutti vorremmo — di ricavare da esso forza e speranza per una modificazione solidaristica del nostro costume e della nostra cultura.

Anche per quanto riguarda il rapporto prima citato tra pubblico e privato questa ricerca (ma anche l'analisi da noi svolta in questi mesi del fenomeno, che credo sia da presumere in termini positivi se siamo giunti ad una soluzione alla fine comune) sottolinea in modo forte l'importanza del tipo di rapporto che il volontariato stabilisce con il settore pubblico ai fini della qualità dei servizi resi e l'opportunità di una regolamentazione dell'intero settore del *non profit* per il miglioramento delle sue attività. In particolare la ricerca lamenta l'arbitrarietà e la confusione dei vantaggi economici di cui gode questo settore, dalla detassazione alle elargizioni e alle convenzioni con gli enti locali. Soprattutto la ricerca auspica che rispetto all'interno cosiddetto «terzo settore», la pubblica amministrazione assuma al suo interno capacità progettuali e coordinamento per obiettivi, inclinazione a valorizzare la professionalità per bene utilizzare gli apporti esterni; si auspica che l'ente pubblico si attrezzasse per svolgere appunto un ruolo di programmazione e di distribuzione funzionale delle risorse, di controllo della gestione, di valutazione della qualità dei servizi.

Dire che tutto ciò è contenuto nel provvedimento che oggi ci accingiamo ad approvare mi sembra assolutamente non vero. Il Gruppo socialista pensa però che si sia su una buona via, cioè che sia stata aperta una porta sicuramente non contraddittoria con questa posizione o con questa visione che trova largo consenso, per cui auspica che la legge sia rapidamente varata e possa produrre i suoi effetti divenendo così elemento positivo di valutazione e in qualche maniera di governo di questo fenomeno così positivo e così importante per la società del nostro tempo. (Applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra. Congratulazioni).

LORENZO STRIK LIEVERS (GFEE). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, credo che non si possa sottovalutare l'importanza del volontariato. Nella nostra società esso è uno dei fenomeni più significativamente positivi, e tra i tanti motivi anche di profonda preoccupazione che possiamo avere sulle condizioni della nostra società, la diffusione, la forza e l'intensità del volontariato è una delle ragioni di speranza. Per questi motivi il volontariato è sicuramente un fatto positivo; e a tal proposito dobbiamo ringraziare chi ha preso l'iniziativa ed ha sostenuto che bisogna giungere all'approvazione della normativa oggi al nostro esame, in modo tale da poter aiutare con regole questa realtà.

Per quello che esprime di tensioni morali, il volontariato vive nella società e rappresenta sempre più una risposta alle tante disfunzioni dell'amministrazione pubblica; esso interviene a colmare le disfunzioni dove probabilmente il pubblico non interverrebbe in modo adeguato. Si tratta di un qualcosa di prezioso e la rilevanza culturale e sociale, nel modo di vivere soprattutto dei giovani, del volontariato è oggi anche una risposta alla crisi della partecipazione politica, che ha tante cause e vari risvolti, ma che in misura consistente deriva dalla degenerazione dei canali di partecipazione. Troppo spesso, infatti, questi ultimi sono ostruiti per chi intenda dare un contributo disinteressato, integralmente altruistico, alla vita della società, e cioè a quel bisogno, a quella domanda e a quella volontà che tante volte si sono espresse nel volontariato politico e che oggi trovano sempre meno il modo di esprimersi in quella sede. È certo che esiste quest'altra, diversa, ma forse altrettanto efficace ed in tanti casi più preziosa forma di partecipazione.

Credo che rispetto a tutto ciò dobbiamo valutare il significato ed il contenuto del disegno di legge al nostro esame. Questo ultimo dovrebbe offrire un sostegno e un aiuto non dirigitico. È stato detto da tante parti, a partire dalla relazione del presidente Elia, che non deve trattarsi di una legge che regolamenti, tale realtà dal centro dove non occorre imporre dall'alto, ma di una normativa che aiuti il volontariato dall'esterno ad evitare i rischi di degenerazione che anche in questo fenomeno, come in tutte le altre realtà della vita sociale, possono essere presenti.

La normativa al nostro esame deve rappresentare una forza per il volontariato anche da questo punto di vista. Infatti, come è stato poc'anzi ricordato dal senatore Acquaviva, non possiamo nasconderci che vi sono dei rischi di corruzione legati a fatti di clientelismo possibili; conosciamo benissimo la realtà della nostra società e dei rapporti tra quest'ultima e la pubblica amministrazione!

Ed è proprio per aiutare il volontariato a rimanere se stesso nel momento in cui incrementiamo l'intervento pubblico a sostegno e in cui prevediamo finanziamenti, che dobbiamo aiutare il volontariato a non precipitare sulla china per la quale tante realtà sociali e culturali nel nostro paese hanno finito per precipitare. E da questo punto di vista alcune perplessità noi non possiamo non manifestarle e le abbiamo manifestate con gli emendamenti e con gli interventi in discussione generale; alcune ambiguità esistono, rimangono nella legge e ne cito una sola (ma poi basta il richiamo agli emendamenti che abbiamo presentato). Per accedere al registro del volontariato, da cui poi dipende la possibilità di accedere alle convenzioni e ai finanziamenti, ai contributi, si prevede che non occorra nessuna esperienza documentata, come prevedeva invece la nostra proposta; forse altre se ne potevano trovare, comunque noi avevamo proposto almeno due anni di attività positiva prima di poter essere iscritti nei registri e quindi poi poter accedere alle convenzioni e ai finanziamenti, mentre qui bastano sei mesi. Ora, noi sappiamo che in tantissimi casi questo sarà più che sufficiente, ma possiamo immaginare casi in cui invece delle speculazioni in queste condizioni verranno operate.

Credo che sarebbe importante che la legge non inducesse in tentazione; credo che la legge non debba intervenire a regolamentare rigidamente, ma debba il più possibile evitare di indurre in tentazione.

Allora per questo non occorre che io mi dilunghi ulteriormente, in quanto credo che il senso di quello che volevo dire e della posizione che noi assumiamo sia chiaro. Voglio solo auspicare che nell'ulteriore passaggio nell'altro ramo del Parlamento, alcuni miglioramenti che possono essere apportati lo siano: piccole misure ma che bastino a fugare delle preoccupazioni che — non nascondiamolo — sono legittime. Per indicare questo auspicio esprimiamo il nostro favore al varo di una legge con queste caratteristiche esprimendo in questa sede, per il momento, un voto di astensione.

VINCENZA BONO PARRINO (PSDI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'approvazione del presente disegno di legge recante norme di principio sul volontariato è ritenuta da noi di rilevante importanza in relazione alle emergenze sociali in molteplici settori della collettività cui apparteniamo.

Riconoscere valenza giuridica al volontariato nel suo svolgersi in forma organizzata d'altra parte significa riconoscere l'esistenza non meramente fattuale di un complesso di formazioni sociali con finalità solidaristiche, nelle quali si forma parte della personalità umana, e sentire in maniera certamente più equilibrata il rapporto pubblico-privato.

Va da sé che tale presa di coscienza non poteva rimanere disgiunta da una previsione di incentivi, anche in forma di tutela indiretta, assicurativa e previdenziale, per coloro che svolgono tale attività nell'ambito delle predette associazioni.

Il provvedimento in esame può essere assunto a modello di concretezza giuridica, con riferimento all'attuazione di quel principio pluralistico inteso in tutte le sue accezioni di cui parla l'articolo 2 della nostra Costituzione, tramite il quale si realizza quell'intima solidarietà sociale, presupposto e risultato nello stesso tempo, di un genuino regime democratico.

Infatti, in una società prevalentemente moderna, la dialettica tra individualità e socialità non può esprimere più un io radicale ma un io sociale che, senza confondersi con altre realtà, definisce se stesso nella società. Questa socialità trova forma oggi nell'associazionismo e nel volontariato.

Pur in presenza di molteplici leggi regionali sull'argomento, è indubbia l'esigenza di una legge dello Stato che disciplini in termini generali la materia: non a caso la legge finanziaria 1991 ha previsto per l'attuazione di tale obiettivo un apposito fondo speciale pari a lire 9 miliardi per il triennio 1991-1993.

Il disegno di legge in esame traccia una nuova politica del diritto, prospetta un nuovo modello tra soggetto ed istituzioni, disciplina gli interventi disinteressati in nome di una solidarietà che non ignora la sofferenza del più debole e la conoscenza delle esigenze dell'ambiente.

A nostro giudizio, quindi, la realtà del volontariato esprime quella parte di società civile adulta, che avverte motivazioni solidaristiche e di partecipazione su fasi nuove in cui emerge l'esigenza della costruzione di una cittadinanza piena, con la consapevolezza che sono sempre più avvertiti nuovi bisogni come quelli legati al recupero dei soggetti deboli e alla salvaguardia dell'ambiente e all'assistenza.

L'esigenza primaria non può non essere che la crescita qualitativa del volontariato e il miglioramento della sua funzione. Un uso finalizzato dell'intervento pubblico per progetti, vagliati per livelli di qualità e successivamente per verifica dei risultati ci è parsa una scelta opportuna, così come precisare modalità di iscrizione ai Registri o di atti che testimoniano l'attività ci è sembrata la presa di coscienza della necessità che il volontariato sia vero referente di democrazia, vero portatore di valori.

Il Gruppo del Partito Socialista Democratico Italiano voterà a favore del presente provvedimento nella convinzione che la disciplina ivi prevista, pur proponendosi di assicurare garanzie per le organizzazioni del volontariato e per le istituzioni, mira peraltro ad impedire fenomeni di degenerazione, che certamente nuocciono all'erogazione dei servizi sociali.

Il provvedimento, d'altra parte, corrisponde alla necessità di riconoscere la funzione sociale del volontariato da noi sentito come espressione di partecipazione, di pluralismo sociale, di una solidarietà caratterizzata dalla libertà finalizzata ai valori della formazione umana e caratterizzato da una continua tensione alla ricerca e quindi alla formazione dinamica di quei valori che danno ad un paese moderno il senso della dignità del suo percorso ed il bisogno di un tenace tessuto di relazioni. *(Applausi dalla sinistra e dal centro).*

MARIA PAOLA COLOMBO SVEVO (DC). Signor Presidente, da parte della Democrazia cristiana invece annuncio un sì convinto a questa legge e anche un sì pieno di maggiore speranza di quanto abbiamo sentito qui, anche se alcune preoccupazioni (e ritornerò su questo tema) le abbiamo ben presenti.

Noi riteniamo che la mediazione che è stata operata su questo testo sia intelligente, e abbia consentito davvero di arrivare ad un obiettivo comune, pur partendo da posizioni molto diverse; ma nel frattempo sono cambiati i tempi, siamo cambiati noi e quindi è abbastanza facile che poi si trovino delle convergenze. Probabilmente questa legge diventa anche un punto di partenza, perchè nell'applicazione, le nostre diverse posizioni potranno confrontarsi, direi, sulla serietà dei presupposti, e probabilmente magari trovare convergenze anche maggiori.

Noi avevamo bisogno non di una legge qualsiasi; sapevamo la delicatezza di questa legge perchè sapevamo che una legge sbagliata poteva essere contrastante rispetto a quelle che erano le indicazioni del volontariato. Avevamo presente soprattutto la realtà sulla quale noi dovevamo legiferare: una ricchezza del volontariato (che è ricchezza della nostra società civile) che in questi anni è cresciuto, e anche la forte carica di politica che questo ultimo volontariato ha espresso; non è un volontariato solo assistenzialistico il volontariato degli ultimi anni; è un volontariato che, mentre eroga i servizi, chiede alla pubblica amministrazione, ai politici e agli amministratori di fare la loro parte e la solidarietà loro si coniuga sempre fortemente con la giustizia. Però avevamo bisogno del riconoscimento di questo ruolo e questa legge in primo luogo esprime la vitalità di questa società e indica anche le trasformazioni che sono avvenute.

Se mi consentite, io non sono d'accordo e forse noi, come politici, dovremmo smetterla di individuare e di dare peso al volontariato soltanto come elemento riparatore di uno Stato che non funziona. Dobbiamo avere l'onestà di dire che l'ultimo volontariato, alla fine degli anni '70 ad oggi, è un volontariato che invece si è moltiplicato e ha assunto questa carica proprio grazie al decentramento e all'autonomia amministrativa che noi abbiamo messo all'interno di questo paese.

Ricordiamo che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del 1977, cioè con il trasferimento delle funzioni sociali ai comuni, cioè quando la comunità ha vissuto sulla propria pelle i problemi fondamentali dei servizi, lì è nato il nuovo volontariato, quel volontariato vicino ai problemi emergenti nella propria comunità. Ed è per questo, senatore Acquaviva, che abbiamo forse con un po' di violenza sottolineato questo carattere quasi locale, perchè è questo volontariato, quello meno corruttibile, che si fa carico davvero delle esigenze di programmazione dei nostri comuni e delle esigenze di solidarietà che vogliamo difendere, più che le grandi organizzazioni.

Quindi, questo rapporto tra decentramento e volontariato è una storia tutta da scrivere, che non è stata mai scritta da alcuno, neanche da quei ricercatori a cui lei fa fatto riferimento.

Onorevoli colleghi, questo è un disegno di legge che secondo me segna una stagione nuova nell'attuazione della nostra Carta costituzionale: è stato sempre un mio pallino, ma io non ho mai visto le leggi sul volontariato, la legge sull'associazionismo, le leggi sulla cooperativa come una legislazione su un fenomeno che esiste. Ho visto sempre quelle leggi come il momento compiuto di una Costituzione che non vede lo Stato e il cittadino distinti, ma le comunità intermedie insieme formare lo Stato. E qui si colloca tutto il percorso dell'autonomia ed il principio della sussidiarietà che qualche volta è male inteso, ma che noi dovremmo interpretare in senso corretto. Laddove ci sono riconoscimento di autonomia e uno Stato che funziona, allora i rapporti sono corretti; l'uno non fa la debolezza dell'altro, dato che insieme, autonomia del sociale ed uno Stato efficiente, riescono davvero a rispondere ai bisogni delle persone.

Per queste ragioni insieme a questa legge c'è bisogno di uno Stato diverso; c'è bisogno di ridefinire — e questa legge ne è uno dei passaggi — le reciproche posizioni per uno Stato sociale che funzioni.


Di fronte alle tante ipotesi ideologiche alle quali ognuno di noi è stato vincolato — non nascondiamocelo — oggi stiamo andando verso un'organizzazione dei servizi denominata «a rete», cioè di interconnessione fra strutture pubbliche e reti informali. È chiaro che le une presuppongono le altre; ma su questo vorrei che ci fosse chiarezza: per il rispetto che ho sempre portato al volontariato, non l'ho mai considerato né supplenza, né semplicemente qualcosa che venisse ad integrare le altre strutture. L'ho sempre considerato qualcosa che, alla pari con le altre strutture, pur con funzioni diverse, può creare una rete di solidarietà a sostegno dei bisogni, soprattutto di quelli nuovi della nostra società. Abbiamo affidato a questa legge compiti importanti, compiendo delle scelte notevoli circa il riconoscimento, il rapporto con l'ente pubblico, che deve uscire dagli schemi ideologici all'interno dei quali lo abbiamo posto. Abbiamo risolto anche brillantemente il delicato discorso del finanziamento, che avrebbe potuto corrompere in un certo senso la vitalità del volontariato stesso; abbiamo cercato di indicare giustamente una linea di demarcazione tra lavoro e volontariato, in modo molto corretto; abbiamo anche distinto le diverse formazioni, nel rispetto di quella formazione che appartiene ad ognuno di noi, quella formazione che appartiene ad ognuno di noi, quella formazione motivazionale, religiosa o laica, riferita anche ai valori costituzionali della solidarietà che deve rimanere tipica del volontariato, da quella tecnico-professionale, che invece deve essere più comune — me lo auguro — anche rispetto agli altri operatori dei servizi.

Nel momento in cui licenziamo questa legge anch'io ho alcune preoccupazioni che intendo esternare, anche se so che la ricchezza costituita dal volontariato per la società consentirà di capirle e superarle. La prima preoccupazione è che io temo l'omologazione. Non vorrei che, avendo dato alcuni requisiti, a questo punto possano essere più questi ultimi ad istituire il volontariato che non invece quella motivazione, quella capacità di comprensione che prima, al di là dei requisiti formali che pur noi abbiamo colto, era ciò che dava vitalità al volontariato stesso.

Temiamo anche la sopravvalutazione del fenomeno, cioè che si affidi al volontariato una serie di problemi che non è capace da solo di affrontare e che rischierebbe di renderlo anche poco credibile nei confronti degli stessi utenti. Temiamo anche che strumenti buoni possano venire usati magari per impoverire la carica, la potenzialità innovativa e la condivisione che invece sono così importanti in questo settore.

Abbiamo quindi queste preoccupazioni, però questa legge — a mio avviso — è una legge che regola correttamente, che istrua in modo giusto le indicazioni del volontariato. Il problema però è un altro, consentitemi di dirlo, perchè ognuno probabilmente tira acqua al proprio mulino; perchè non ci sia questo impoverimento del volontariato noi dobbiamo (noi pochi intimi che siamo qui oggi, ma che siamo forti perchè crediamo nel sociale) mettere insieme due leggi, questa sul volontariato, congiuntamente alle altre riguardanti il privato-sociale, e la legge di riforma dei servizi. Questa sarà la scelta che ci potrà dare delle garanzie; allora si che esisterà una corretta sussidiarietà, non avremo più questi timori e davvero il volontariato potrà svolgere il proprio ruolo, come d'altronde già avviene. Infatti, se guardiamo bene, il volontariato è emerso, ha instaurato rapporti corretti, ha già anticipato tutto quello che abbiamo detto in questa legge proprio in quelle regioni in cui il pubblico ha fatto il proprio mestiere, in cui i servizi funzionano e quindi esiste un rapporto corretto. Noi questo lo dobbiamo allo Stato sociale che vogliamo rinnovare, lo dobbiamo agli stessi volontari. Dobbiamo cioè predisporre una legge quadro dei servizi sociali: io credo che i cento anni trascorsi possano ampiamente bastare per l'opportuna riflessione, per cui credo che si possa giungere ad un punto di convergenza tale da approvare questa legge.

Consentitemi ora un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato su questa legge: al senatore Lipari in modo particolare che, in modo certamente più corretto di me, avrebbe potuto fare questa dichiarazione di voto. Se mi consentite, vorrei rivolgere un ringraziamento anche all'amico Taramelli, che aveva lavorato con me nel comitato ristretto e che non è più con noi, e a tutti gli altri che hanno collaborato, soprattutto al ministro Rosa Jervolino Russo, per l'intelligente mediazione che ha compiuto, e al dotto professor Elia, che ha consentito anche di superare alcuni problemi di ordine giuridico che per noi erano particolarmente importanti. *(Vivi applausi dal centro. Congratulazione).*



SECONDO RAPPORTO SULLA FAMIGLIA IN ITALIA

Di recente pubblicazione il «Secondo Rapporto Sulla Famiglia in Italia» è edito dalle Edizioni Paoline ed elaborato dal CISF (centro Internazionale Studi Famiglia), organo ufficiale dell'Associazione Don Giuseppe Zilli.

Per dare il senso delle argomentazioni trattate dal rapporto, Volontariato Oggi offre alcuni stralci afferenti i contenuti di novità scaturiti dall'analisi, ricordando che il testo riporta, trattandoli in modo organico e completo:

- Cap. I Equità generazionale: Un nuovo confronto sulla qualità familiare;
- Cap. II Il contributo delle generazioni ai cambiamenti recenti nei comportamenti e nelle forme familiari;
- Cap. III Il problema della denatalità in Italia: intensità, conseguenze, proposte di intervento;
- Cap. IV La condizione dell'infanzia;
- Cap. V Le famiglie monogenitoriali in Italia;
- Cap. VI L'impatto sociale delle tecnologie di riproduzione;
- Cap. VII Famiglia e politiche sociali in Italia;
- Cap. VIII Famiglia e Comunità ecclesiale;
- Cap. IX La promozione sociale della famiglia, proposte legislative ed esperienze di servizi innovativi.

Il Secondo Rapporto Sulla Famiglia in Italia è stato elaborato e redatto a cura di Pierpaolo Donati con i contributi di, G. C. Blangiardo, C. Collicelli, I. Colozzi, P. De Sandre, G. Fregni, M. Matteini, G. Rossi Sciumè, E. Scabini, G. Sgritta, S. Spinsanti.



ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE OFFERTI DAL RAPPORTO

RICAMBIO GENERAZIONALE E FAMIGLIA

«Se il primo Rapporto ha voluto documentare la presenza strutturale, funzionale e simbolica della famiglia nella società italiana, questo secondo Rapporto intende mostrare la qualità di tale presenza attraverso una chiave di lettura centrata sui rapporti fra le generazioni.

L'ottica che ci siamo proposti è quella di capire i problemi della famiglia nel passaggio da una generazione a un'altra lungo un arco di più generazioni. In altre parole, ci siamo chiesti come la società pensi al proprio futuro in termini di ricambio generazionale e quale ruolo abbia la famiglia in tale processo.

...Al centro dell'attenzione, dunque, non poniamo la problematica di come i figli siano diversi dai genitori, i nipoti dai nonni, quali gli attriti o viceversa le vicinanze o i ritorni, e così via, ma il tema di come la società vada modificando se stessa attraverso le generazioni, in quanto queste sperimentano e progettano con i propri trade-off precise continuità e discontinuità nelle strutture, nei comportamenti e nei valori familiari».

L'EQUITÀ GENERAZIONALE

«Che cosa significa equità generazionale?»

a) in senso stretto, è allocare le risorse culturali, materiali e naturali di cui una società dispone secondo criteri di giustizia nella ripartizione fra generazioni...

b) in senso più ampio, equità generazionale significa... investire sulle nuove generazioni in modo equo, in quanto adeguato ai carichi e alle sfide che esse dovranno affrontare...

c) legato al significato più esteso:... esigenza di eliminare o compensare gli svantaggi che derivano alle nuove generazioni dal fatto di appartenere ad un tipo di famiglia che si sobbarca l'onere del ricambio generazionale più di altri tipi di famiglia».

LE NUOVE FAMIGLIE: LA PROSPETTIVA DEMOGRAFICA

«Gli Anni '90 vedranno protagonisti... le generazioni degli anni '60 e '70. La tendenza ereditaria è certamente quella verso forme familiari più diversificate (anche senza nucleo), nuclei più ristretti..., nuclei in maggior misura non tradizionali (a seguito di aggiustamenti dopo separazione e divorzio), matrimoni più tardivi anche per l'accresciuta scolarità, divisione dei ruoli coniugali più simmetrica, più alta litigiosità coniugale.

...In un contesto in cui le differenze tra le generazioni... toccheranno il loro apice, facendo incontrare le generazioni più vecchie... e le più giovani, tra loro nettamente divaricate: le prime educate ad un'etica eterodirettiva del lavoro, della

famiglia e del debito filiale, della religione e delle istituzioni; le ultime alla legittimità di ogni discussione sulle norme esistenti, alla tolleranza per comportamenti diversi, alla salvaguardia dei percorsi di vita individuali».

IL CALO DELLA FECONDITÀ: UN PROBLEMA REALE

«...Giungeranno a manifestarsi nel futuro... i frutti di quella minore propensione a far figli che, in pochi anni, si è trasformata da processo graduale a corsa accelerata, al punto da conferire alla popolazione italiana (con il valore medio di 1,3 figli per donna) il primato del più basso livello di fecondità mai registrato nella storia dell'umanità in un collettivo di dimensioni considerevoli.

...La verità è che gli italiani, sottoposti per anni al mito dell'individualismo, risentono ancora di condizionamenti socio-culturali che li rendono scarsamente disponibile a farsi carico del problema del calo della fecondità: denunciano, cioè, la dichiarata assenza di un adeguato riconoscimento del valore sociale della procreazione».

«Solo nella famiglia, e sempre più solo nel suo interno, possiamo essere e agire come persone totali, cioè non come ruoli specifici di una qualche «organizzazione» impersonale»

SEMPRE MENO POSTO PER I BAMBINI IN ITALIA...

«Il declino delle nascite, interpretabile, del resto, come progressiva erosione dell'immagine positiva del bambino, sarebbe il risultato dell'asimmetrica ripartizione dei vantaggi e degli svantaggi tra pubblico e privato, tra costi privati e benefici collettivi; l'effetto, insomma, più o meno immediato, di questa familiarizzazione dell'infanzia. Questo perché, oltre un certo limite, quando i costi superano i ricavi (vale a dire quando le esigenze del bambino entrano in competizione con quelle della famiglia e di alcuno dei suoi componenti), l'unica soluzione praticabile..., è appunto quella di ridurre il numero dei figli. Di assegnare, come si esprimeva Ariès, un posto sempre meno importante all'afigura del bambino.

...E il valore demografico e sociale della vita dei bambini decresce... in relazione all'inversa importanza accordata alle proprie esigenze e alla propria realizzazione sociale da parte di decisori adulti. Attenzione, però, il problema è sociale, non individuale...».

ANCHE PER IL BAMBINO IN PROVETTA SERVE UN PASSATO...

«Possiamo affermare, senza esagerazione, che nella riproduzione artificiale sia implicita una mutazione antropologica di vasta portata. Vengono rimessi in discussione, infatti, l'alleanza fra i sessi, necessaria per la generazione di un figlio, il ruolo del tempo nella genesi della vita, le strutture giuridiche della paternità e della maternità

...Nel dibattito che accompagna la costruzione di un diritto per la medicina procreativa ha acquistato sempre più una funzione guida l'affermazione del valore delle strutture naturali di parentela... La preoccupazione per l'interesse del bambino che si fa nascere acquista così concretezza. Per permettere al bambino di costruire la propria identità, non basta assicurargli un posto nell'ordine genealogico».

LA FAMIGLIA COME LUOGO DELLA RECIPROCIÀ

«...Consideriamo la regola che distingue la qualità familiare: il fatto che la famiglia esista laddove c'è l'obbligo di rispondere sempre dell'altro, di non doversi giustificare per il fatto che si desidera comunicare secondo un senso di scambio simbolico, nel presupposto della gratuità. Solo nella famiglia, e sempre più solo nel suo interno, possiamo essere e agire come persone totali, cioè non come ruoli specifici di una qualche organizzazione impersonale. La famiglia dà, come tensione e aspettativa condivisa, ciò che nessun'altra relazione può darci: una specifica comunicazione umana in cui vale la regola della piena reciprocità».

LA FAMIGLIA AL CENTRO DELLE CURE PER I PROPRI MEMBRI DEBOLI: UN NUOVO MODELLO DI SOLIDARIETÀ SOCIETARIA

«Il nuovo sistema di interdipendenze che comincia a configurarsi sembra voler riassegnare (nel senso di riconoscere alle famiglie che già lo svolgono) e voler promuovere (nei confronti delle famiglie che non lo svolgono più o non sono capaci di svolgerlo efficacemente) il ruolo di care, cioè del prendersi cura l'un l'altro, in particolare di chi è più debole e in difficoltà, dando in cambio alla famiglia una serie di supporti non solo di tipo economico, ma anche in termini di competenze e di persone e di strutture di aiuto.

...Se va segnalata l'evoluzione in senso positivo del processo di nuova regolamentazione dello Stato sociale che si è avviato, tuttavia dobbiamo sottolineare che l'incompiutezza del processo può essere estremamente pericolosa. La mancata generalizzazione, infatti, ha già prodotto e rischia di produrre ulteriori distanziamenti tra le diverse aree del Paese e di creare nuove forme di disuguaglianza e di sperequazione».

Il rapporto può essere reperito in libreria o richiesto direttamente al CISF, Via Duccio di Boninsegna, 10 - 20145 Milano, Tel 02/48.01.20.40

LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI PER LA DIFESA E PIENA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 184/83 SULL'AFFIDAMENTO

Sabato 22 giugno è stato varato a Firenze il COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE LEGGE 184/83 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» Sostenuto dal Centro Nazionale per il Volontariato, presso la cui sede si trova la segreteria, il Coordinamento è attualmente composto dall'ANFAA, dall'Al.Bi, dal CIAI, dal CIFA, dal CAM, dal Coordinamento Genitori Democratici, dall'Ass.ne La CASA, dalla Commissione minori del CNCA, dall'ISTISS, dall'Ass.ne Moncenisio 4, dal Mo.V.I., dalla NOVA, dall'Ass.ne Papa Giovanni XXIII, dalla Primogenita, dal Servizio Sociale Internazionale e dal Telefono Azzurro.

L'invito ad aderire all'iniziativa sarà esteso ad altre associazioni nazionali e gruppi locali.

Il Coordinamento ha manifestato vivissime preoccupazioni per le proposte di modifica della Legge 4 maggio 1983 n. 184 presentate in Parlamento e per gli orientamenti espressi dai componenti la Commissione per la riforma della stessa, istituita dal Ministro Vassalli presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Tali preoccupazioni sono state formalizzate in un documento che verrà ufficialmente presentato a Rimini il 6, il 7 e l'8 settembre p.v. in occasione della VI Assemblea Nazionale Famiglie Affidatarie Adottive e Case Famiglia, promossa dall'Ass.ne Papa Giovanni XXIII.

Il Coordinamento tiene comunque a precisare che i maggiori motivi di disfunzione dell'intero sistema dell'Affidamento e dell'Adozione non sono imputabili alla Legge, ma alla sua disomogenea e inadeguata applicazione.

Il Coordinamento ribadisce l'attualità dei valori ispiratori della Legge in quanto rappresentano il riconoscimento giuridico e culturale di una scelta già delineata nella Costituzione Repubblicana: IL DIRITTO DEL MINORE A CRESCERE IN UN AMBIENTE FAMILIARE STABILE ED IDONEO AD ADEMPIERE ADEGUATAMENTE AL COMPITO INSOSTITUIBILE DI FAVORIRNE LA CRESCITA PERSONALE.

Il Coordinamento si appella al Parlamento, al Governo e al Ministro di Grazia e Giustizia perché prima di operare modifiche all'attuale Legge, vengano ascoltate le Associazioni e i gruppi che in tutti questi anni sono stati e continueranno ad essere in prima linea a difendere i diritti dei minori. Il Coordinamento in tal senso si pone come il più autorevole e disponibile interlocutore delle forze politiche ed istituzionali impegnati sullo stesso terreno perseguendo gli stessi obiettivi.

Il Coordinamento sostiene la Legge e:

— **considera** assolutamente inaccettabile la riproposizione di una concezione privatistica e contrattualistica dell'adozione nazionale ed internazionale sia per evitare ulteriori forme di mercato dei bambini, sia per escludere la possibilità di adozione da parte di persone inidonee;

— **respinge** ogni tentativo volto ad allargare la possibilità di adozione nazionale ed internazionale, a persone inidonee per incapacità educativa;

— **ritiene** che l'adozione internazionale deve essere considerata un'efficace ma estremo intervento a favore di quei minori che versano effettivamente in situazioni di abbandono e che venga reso assolutamente obbligatorio il ricorso ad organismi appositamente riconosciuti, autorizzati e controllati dai Ministeri competenti italiani e stranieri;

— **sottolinea** che l'affidamento familiare debba essere una risposta al DIRITTO DEL BAMBINO A CRESCERE IN UNA FAMIGLIA, un aiuto alla famiglia in difficoltà e una concreta alternativa all'istituzionalizzazione del minore. Mai l'interesse della famiglia deve prevaricare quello del minore;

— **richiede** che sia rafforzato ogni intervento teso a contrastare il drammatico e crescente fenomeno del traffico dei bambini e respinge con veemenza ogni tentativo che banalizzi il problema e indebolisca quelle norme che, già con difficoltà, si pongono come freno e deterrente a tale fenomeno.

La segreteria del Coordinamento è presso il Centro Nazionale per il Volontariato, Via A. Catalani, 158 Lucca. Telefono 0583/419500 Fax 419501.

Lucca 25 giugno 1991.

RICERCA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ E DEL CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO SULLA FORMAZIONE DEI VOLONTARI NEI SERVIZI PER TOSSICODIPENDENTI

Commissionata dal Ministero della Sanità al Centro Nazionale per il Volontariato, si è recentemente conclusa la ricerca su: «LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI NEI SERVIZI DEL PRIVATO SOCIALE IMPEGNATI NELLA RIABILITAZIONE DALLO STATO DI TOSSICODIPENDENZA».

Su 50 comunità prese come campione, distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, la percentuale di volontari in servizio risulta essere pari al 58,30. L'analisi dei dati evidenzia la preponderanza del volontariato femminile rispetto a quello maschile (58,3 di femmine contro il 41,7% di maschi). Si è rilevato inoltre una variazione geografica nella presenza del volontariato nelle comunità che supera il 76% degli operatori complessivi nelle comunità del nord mentre scende sensibilmente al Centro e al Sud rispettivamente con il 64,2% ed il 62,7% di volontari. Per ciò che concerne la quantità di tempo che i volontari destinano al servizio si registra una prima fascia del 22,7% di volontari che svolge il proprio servizio per oltre 30 ore settimanali, mentre il 10,4% da 16 a 30 ore e infine la parte più consistente il 62% si distribuisce abbastanza equamente nelle due fasce che vanno da 1 ora a 15 ore settimanali.

Per quanto riguarda la formazione, oggetto della ricerca, si segnala che l'89,9% del le comunità prese a campione attuano processi di formazione sia per il personale retribuito che per i volontari (per i soli volontari il 20%, per gli operatori retribuiti e per i volontari, in modo congiunto il 69,9%).

Soltanto il 5,45% delle comunità attuano la formazione soltanto per gli operatori retribuiti e un'altra percentuale anch'essa pari al 5,45% non la attuano per niente.

La ricerca nello specifico prende in esame:

- a) la presenza del volontariato nei servizi;
- b) il servizio svolto dal volontariato;
- c) la formazione degli operatori volontari;
- d) le metodologie di formazione utilizzate.

La ricerca non è ancora pubblicata e prende in esame l'anno 1990.

Appena sarà disponibile ne informeremo i nostri lettori.

CAMPI ESTIVI EMMAUS ITALIA

Le Comunità Emmaus, circa 230, presenti in 30 paesi del mondo, promuovono anche quest'anno i Campi di lavoro rivolti a tutti coloro che vogliono vivere la condivisione in termini concreti e specifici. I partecipanti lavoreranno non solo per sostenere iniziative nei loro paesi, ma anche per sostenere iniziative di solidarietà a livello locale dimostrando così la loro coraggiosa voglia di condivisione pur trovandosi in una condizione di disagio materiale notevole. Saranno presenti infatti nei Campi anche i giovani provenienti dall'Africa, oltre ai giovani dei paesi europei e di altri paesi del Mondo. È una proposta concreta alternativa alle tante false solidarietà fatte di elemosine di facciata che non fanno altro che perpetrare i rapporti ingiusti tra paesi ricchi del nord e paesi poveri del sud del mondo. Per Informazioni, EMMAUS, via La Luna, 1 52020 Pergine Valdarno (Arezzo) Tel. 0575/896558

Ogni anno vengono organizzati da Emmaus, nel periodo delle vacanze estive, dei campi di lavoro per giovani italiani e stranieri che abbiano superato il 18° anno di età. Elenchiamo qui di seguito le proposte per l'anno 1991.

CAMPO DI LAVORO INTERNAZIONALE EMMAUS CUNEO '91

Tipo di campo: Vita comunitaria, riciclaggio, solidarietà locale ed internazionale (sullo stile delle comunità Emmaus).

Periodo: 30 giugno/2 settembre.

Organizzazione: Emmaus Italia - Segretariato Campi di Lavoro.

Lavoro: Raccolta casa per casa di materiale usato (mobili, ferri vecchi, vestiario ecc.) cernita e vendita dello stesso.

Informazione: Incontri sui temi del sottosviluppo, dell'emarginazione, della pace e dell'ambiente.

Concerti e spettacoli: Per conoscere e valorizzare, attraverso di essi, la cultura, la storia, le tradizioni, le aspirazioni di altri popoli.

Destinazione degli utili: L'utile del campo, tolte le spese di mantenimento, servirà a sostenere iniziative di condivisione in Africa e a livello locale.

Turni e condizioni di partecipazione:

Il campo di Cuneo è diviso per i seguenti turni di partecipazione:

- 1° — 30 giugno / 13 luglio
- 2° — 14 luglio / 27 luglio
- 3° — 28 luglio / 10 agosto
- 4° — 11 agosto / 24 agosto
- 5° — 25 agosto / 2 settembre

Condizioni: assicurare la presenza di almeno un turno (salvo motivi particolari), avere superato il 18° anno di età.

Disponibilità di accoglienza: Max 35 persone per turno.

Volontariato oggi

AGENZIA DI INFORMAZIONE
DEL CENTRO NAZIONALE
PER IL VOLONTARIATO,
STUDI, RICERCHE
E COLLEGAMENTO FRA LE
ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI

REDAZIONE:
Leonardo Butelli, Luca Rinaldi

COMITATO DI REDAZIONE:
Maria Pia Bertolucci, Roberta De Santi,
Aldo Intaschi, Tiziana Martinelli,
Ela Mazzarella, Costanza Pera.

Dir. Resp.: BRUNO FREDIANI
Aut. Trib. di Lucca n. 413 del 25-9-85

ANNO VII - N. 6 Giugno 1991

Sped. Abb. Post. Gruppo 3
**Sede: Via Catalani, 158
55100 LUCCA**
Tel. (0583) 419500 - 419501
Casella Postale 202 - 55100 Lucca

Abbonamento annuo L. 15.000
su c.c.p. n. 10848554 intestato a:
Centro Nazionale per il Volontariato
Via Catalani, 158 - 55100 LUCCA

La riproduzione totale o parziale
di articoli e notizie
è consentita citando la fonte.


NUOVA GRAFICA LUCCHESA
Via Erbosa - Pontetetto - Lucca

Stampato su carta riciclata

(Nell'interno illustrazione di Pedro
Scassa ripresa da Aesse n. 10/90)



ASSOCIATO ALL'UNIONE
ITALIANA STAMPA PERIODICA



centro nazionale
per il volontariato
Lucca

SOMMARIO

- LEGGE QUADRO
VOLONTARIATO** - DIBATTITO PARLAMENTARE
- DICHIARAZIONI DI VOTO
- FAMIGLIA** - SECONDO RAPPORTO CISF
- DAL CENTRO** - NASCE IL COORDINAMENTO
SULLA 184/83

SPETT. LE
GRUPPO B
50047
PRATO

SCORREGGIO

11940
IOFILII PRATESI "ALDO PE

IL PROCESSO DI AIUTO DOMICILIARE

a cura di SERGIO TRAMMA

Questo libro è stato progettato al preciso scopo di costituire uno strumento didattico per la prima formazione e l'aggiornamento degli operatori socio-assistenziali.

Il testo comprende infatti un'articolata esposizione delle conoscenze teoriche e tecniche necessarie per lo sviluppo dei comportamenti professionali richiesti agli operatori di base impegnati nei processi di aiuto alle persone con problemi.

Particolarmente approfonditi sono gli aspetti che riguardano l'attività volta a favorire la permanenza degli anziani a domicilio, in condizioni di massima autonomia possibile.

Nel libro viene delineata la figura professionale dell'operatore socio-assistenziale e sono evidenziati il ruolo, i compiti e la collocazione all'interno del sistema dei servizi territoriali.

Vengono inoltre affrontate le questioni relative al benessere sociale, ai settori di popolazione sottoposti al rischio di marginalità, ai

possibili utenti degli interventi di sostegno. Ampio e prioritario spazio è dedicato poi a quegli argomenti (la relazione con la persona in difficoltà, la salute e la malattia, le tecniche di aiuto ecc.) da cui discendono concreti atti dell'assistere quotidiano. Pensato, scritto e assemblato soprattutto per essere usato «in aula», durante i corsi di formazione, il libro rappresenta anche un valido riferimento per chi opera nell'ambito del volontariato e un efficace strumento per l'aggiornamento individuale.



Edizione UNICOLPI, Via Verona, 9 - Milano - L. 28.000